SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 142

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 giugno 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 giugno 2003, n. **140**.

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

ART. 2.

1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 ».

ART. 3.

1. L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di

legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.

2. Quando in un procedimento giurisdizionale è rilevata o eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.

3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell'articolo 129 del codice di procedura penale; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 409 del codice di procedura penale. Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall'articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni. Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.

4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione è sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.

5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.

6. Se la questione è rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perché provveda ai sensi dei commi 3 o 4.

7. La questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione può essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale è in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilità nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera può chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.

8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorità investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonché di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

ART. 4.

1. Quando occorre eseguire nei confronti di un membro del Parlamento perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, sequestri di corrispondenza, o acquisire tabulati di comunicazioni, ovvero, quando occorre procedere al fermo, all'esecuzione di una misura cautelare personale coercitiva o interdittiva ovvero all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo, nonché di misure di sicurezza o di prevenzione aventi natura personale e di ogni altro provvedimento privativo della libertà personale, l'autorità competente richiede direttamente l'autorizzazione della Camera alla quale il soggetto appartiene.

2. L'autorizzazione è richiesta dall'autorità che ha emesso il provvedimento da eseguire; in attesa dell'autorizzazione l'esecuzione del provvedimento rimane sospesa.

3. L'autorizzazione non è richiesta se il membro del Parlamento è colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza ovvero si tratta di eseguire una sentenza irrevocabile di condanna.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

ART. 5.

1. Con l'ordinanza prevista dall'articolo 3, comma 4, e con la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 4, l'autorità competente enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento indicando le norme di legge che si assumono violate e fornisce alla Camera gli elementi su cui fonda il provvedimento.

ART. 6.

1. Fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 4, il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'articolo 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

2. Qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

3. La richiesta di autorizzazione è trasmessa direttamente alla Camera competente. In essa il giudice per le indagini preliminari enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la richiesta si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa.

5. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione delle intercettazioni è distrutta immediatamente, e comunque non

oltre i dieci giorni dalla comunicazione del diniego.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni acquisiti in violazione del disposto del presente articolo devono essere dichiarati inutilizzabili dal giudice in ogni stato e grado del procedimento.

ART. 7.

1. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 6 si osservano solo se le intercettazioni non sono già state utilizzate in giudizio.

ART. 8.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994, n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555.

ART. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 185):

Presentato dall'on. BOATO il 30 maggio 2001.

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 12 luglio 2001.

Esaminato dalle commissioni riunite il 20, 27 giugno 2002; 4, 11, 17, 23, 24 luglio 2002; 17 ottobre 2002; 21, 28 novembre 2002; 19 dicembre 2002; 14, 22, 30 gennaio 2003; 12 e 20 febbraio 2003.

Relazione scritta presentata il 26 febbraio 2003 (atto n. 185-1235-1996-2261-2715-2836-A).

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 ed approvato il 9 aprile 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2191):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia), in sede referente, l'11 aprile 2003.

Esaminato dalle commissioni riunte il 7, 8, 14, 15, 27, 29 maggio 2003 e 3 giugno 2003.

Esaminato in aula il 29 maggio 2003; 3, 4 giugno 2003 e approvato con modificazioni, il 5 giugno 2003.

Camera dei deputati (atto n. 185/*B*):

Assegnato alle commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), in sede referente, il 5 giugno 2003.

Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 11 e 12 giugno 2003.

Esaminato in aula il 17 giugno 2003 ed approvato il 18 giugno 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica, e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si riporta il testo dell'art. 68 della Costituzione:

«Art. 68. — I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 90 e 96 della Costituzione:

«Art. 90. — Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.».

«Art. 96. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:

«Art. 159 *(Sospensione del corso della prescrizione).* — Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro giudizio e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 343 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 343 *(Autorizzazione a procedere).* — 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere fa richiesta a norma dell'art. 344.

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di dispone il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si può procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2.

Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.

4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata.».

— Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale:

«Art. 344 *(Richiesta di autorizzazione a procedere).* — 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione.

2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria.».

«Art. 345 *(Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale).* — 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non più soggetta a impugnazione, con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1.».

«Art. 346 *(Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità).* — 1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 68 della Costituzione vedi note al titolo.

— Si riporta il testo degli articoli 129 e 409 del codice di procedura penale:

«Art. 129 *(Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità).* — 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità lo dichiara di ufficio con sentenza.

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.».

«Art. 409 *(Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione).* — 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia.

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.

5. Fuori del caso previsto dal comma 4 il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127 comma 5.».

— Si riporta il testo dell'articolo 190 del codice di procedura civile:

«Art. 190 *(Comparse conclusionali e memorie).* — Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.

Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.».

Nota all'art. 6:

— Si riporta il testo degli articoli 268, comma 6, e 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale:

«Art. 268 *(Esecuzione delle operazioni).* — 1-5. *(Omissis).*

6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiano manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il pubblico ministero e i difensori hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima. *(Omissis).*».

«Art. 269 *(Conservazione della documentazione).* — 1. *(Omissis).*

2. Salvo quanto previsto dall'art. 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'art. 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.».

Nota all'art. 8:

— I decreti-legge 15 novembre 1993, n. 455, 14 gennaio 1994, n. 23, 17 marzo 1994, n. 176, 16 maggio 1994, n. 291, 15 luglio 1994. n. 447, 8 settembre 1994, n. 535, 9 novembre 1994, n. 627, 13 gennaio 1995, n. 7, 13 marzo 1995, n. 69, 12 maggio 1995, n. 165, 7 luglio 1995, n. 276, 7 settembre 1995, n. 374, 8 novembre 1995, n. 466, 8 gennaio 1996, n. 9, 12 marzo 1996, n. 116, 10 maggio 1996, n. 253, 10 luglio 1996, n. 357, 6 settembre 1996, n. 466, e 23 ottobre 1996, n. 555, recanti «Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 68, della Costituzione», decaduti per decorrenza dei termini, sono stati pubblicati rispettivamente: nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 novembre 1993, n. 268; 15 gennaio 1994, n. 11; 17 marzo 1994, n. 63; 17 maggio 1994, n. 113; 16 luglio 1994, n. 165; 14 settembre 1994, n. 215; 14 novembre 1994, n. 266; 13 gennaio 1995, n. 10; 14 marzo 1995, n. 61; 13 maggio 1995, n. 110; 12 luglio 1995, n. 161; 11 settembre 1995, n. 212; 10 novembre 1995, n. 263; 10 gennaio 1996, n. 7; 12 marzo 1996, n. 60; 11 maggio 1996, n. 109; 10 luglio 1996, n. 160; 9 settembre 1996, n. 211; 23 ottobre 1996, n. 249.

03G0164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 maggio 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di sigarette, modifica del contenuto di nicotina e condensato di varie marche di sigarette e indicazione del tenore di monossido di carbonio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate al 1º gennaio 2002;

Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 1º marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che prevede il recepimento della predetta direttiva mediante decreto legislativo;

Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa è scaduto il 30 settembre 2002;

Considerato che il citato decreto legislativo è ancora in corso di perfezionamento;

Viste le istanze con le quali le ditte E.T.I. S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a., Philip Morris Italia S.p.a. e Altadis Italia S.r.l., per uniformarsi autonomamente al disposto della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto decreto legislativo, hanno richiesto il cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;

Vista l'istanza della ditta Agio Cigars intesa ad ottenere il cambio di denominazione di una marca di sigaretti;

Considerato che le citate ditte E.T.I. S.p.a., British American Tobacco Italia S.p.a. e Altadis Italia S.r.l. hanno altresì richiesto di modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune marche di sigarette;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche così modificata con decorrenza 1º giugno 2003:

Cod.	Marca - sigarette	
664	da Cartier vendome luxury slim filter	a Cartier vendome
339	da Cartier vendome ultra lights	a Cartier vendome bleu
525	da Cortina super ultra lights k.s.f.	a Cortina super ks
1213	da Fortuna ks	a Fortuna red
1217	da Fortuna ks lights	a Fortuna blue
1276	da Fortuna ultra lights	a Fortuna silver

Cod.		Marca - sigarette
558	da Gauloises blondes filter	a Gauloises blondes blu
640	da Gauloises blondes lights	a Gauloises blondes rossa
477	da Gauloises blondes ultra lights	a Gauloises blondes gialla
395	da Marlboro filter	a Marlboro ks
9	da Marlboro lights filter	a Marlboro gold ks
997	da Merit lights ks	a Merit gialla ks
176-177-183	da Ms k.s.	a Ms f
852-992-993	da Ms mild	a Ms m
952	da Multifilter philip morris 100's	a Multifilter philip morris rossa 100s
530	da Philip morris super lights	a Philip morris blu ks
692	da Rothmans k.s.f. special	a Rothmans ks red

Cod.		Marca - sigaretti altri
615	da Agio mini mehari's mild & light	a Agio mini mehari's ecuador

La denominazione delle seguenti marche è così modificata con decorrenza 12 giugno 2003:

Cod.		Marca - sigarette
66-73	da Ms 821	a Ms 821 blue
7-8	da Ms 821 superlights	a Ms 821 white
334-1244-1250	da Sax light	a Sax blu

La denominazione della seguente marca è così modificata con decorrenza 15 giugno 2003:

Cod.		Marca - sigarette
1103-1251	da Sax ultra	a Sax azzurra

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e condensato delle seguenti marche di sigarette è così modificato con decorrenza 1° giugno 2003:

Cod.	Marca	Mg/sigaretta nicotina/condensato Da		Mg/sigaretta nicotina/condensato a	
498	Fine 120 virginia blend	0,90	12,0	0,80	10,0
1213	Fortuna red	0,90	12,0	0,80	11,0
1217	Fortuna blue	0,70	8,0	0,60	8,0
558	Gauloises blondes blu	0,90	12,0	0,80	10,0
884	Gauloises brunes	0,70	12,0	0,50	10,0
888	Gitanes caporal	0,70	12,0	0,50	10,0
391	Gitanes caporal bout filtre	0,70	12,0	0,70	10,0
176-177-183	Ms f	1,00	11,0	1,00	10,0
692	Rothmans ks red	0,80	9,0	0,60	8,0

Il contenuto di nicotina e condensato della seguente marca di sigarette è così modificato con decorrenza 15 giugno 2003:

Cod.	Marca	mg/sigaretta nicotina/condensato Da		Mg/sigaretta nicotina/condensato a	
227-1243-1249	Sax Special	0,90	11,0	0,90	10,0

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Cod.	Marca	Mg/sigaretta
664	Cartier vendome	10
339	Cartier vendome bleu	5
525	Cortina super ks	2
498	Fine 120 virginia blend	10
1213	Fortuna red	11
1217	Fortuna blue	9
1276	Fortuna silver	5
558	Gauloises blondes blu	10
640	Gauloises blondes rossa	9
477	Gauloises blondes gialla	5
884	Gauloises brunes	9
888	Gitanes caporal	9
391	Gitanes caporal bout filtre	10
395	Marlboro ks	11
9	Marlboro gold ks	9
997	Merit gialla ks	9
66-73	Ms 821 blue	7
7-8	Ms 821 white	4
176-177-183	Ms f	9
852-992-993	Ms m	8
952	Multifilter philip morris rossa 100's	10
530	Philip morris blu ks	4
692	Rothmans ks red	9
334-1244-1250	Sax blu	8
227-1243-1249	Sax special	10
1103-1251	Sax azzurra	4

Art. 4.

Le scorte delle suindicate sigarette, già fabbricate alle date indicate nei precedenti articoli, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 213

03A07464

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 11 giugno 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene prelevati da cadavere a scopo terapeutico di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 con il quale l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo in data 11 aprile 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere nell'equipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale il nominativo del sanitario dott. Stefano Carpino;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene prelevati da cadavere a scopo terapeutico, il seguente sanitario:

dott. Stefano Carpino dirigente medico di 1º livello dell'Unità operativa di chirurgia dell'Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il dirigente: STURVI

03A07465

DECRETO 11 giugno 2003.

Autorizzazione all'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'Azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E VETERINARIA DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1999 con il quale l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'Azienda ospedaliera «Vincenzo

Cervello» di Palermo sono state autorizzate ad espletare attività di trapianto di fegato, pancreas, rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico e di trapianto di rene da donatore vivente nell'ambito del progetto di sperimentazione gestionale «Partnership tra dipartimento interaziendale Civico-Cervello ed University of Pittsburgh Medical Center (UPMC)»;

Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e dal direttore sanitario dell'azienda ospedaliera di Palermo in data 11 aprile 2003 e successiva istanza in data 3 giugno 2003 intesa ad ottenere l'autorizzazione ad includere i nominativi dei sanitari dott. Roberto Verzaro - dott. Carlo Scotti Foglieni - dott. Bruno Giovanni Gridelli nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644 che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Sicilia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» e l'Azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono autorizzate ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di fegato, pancreas rene ed insule pancreatiche prelevati da cadavere a scopo terapeutico, e di trapianto di rene da donatore vivente, di cui al decreto ministeriale 8 giugno 1999, i seguenti sanitari:

dott. Roberto Verzaro titolare di incarico di collaborazione professionale in data 26 febbraio 2003 per attività di trapianto ed alta specializzazione presso l'Ospedale civico di Palermo, sede delle attività di trapianto autorizzate con il precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

dott. Carlo Scotti Foglieni titolare di incarico di collaborazione professionale in data 26 febbraio 2003 per attività di trapianto ed alta specializzazione presso l'Ospedale civico di Palermo, sede delle attività di trapianto autorizzate con il precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

dott. Bruno Giovanni Gridelli titolare di incarico di collaborazione professionale in data 18 aprile 2003 per attività di trapianto ed alta specializzazione presso l'Ospedale civico di Palermo, sede delle attività di trapianto autorizzate con il precitato decreto ministeriale 8 giugno 1999.

Art. 2.

Il presente decreto ha validità fino a quando la regione Sicilia non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 3.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedale civico e Benfratelli «G. Di Cristina e M. Ascoli» ed il direttore generale dell'Azienda ospedaliera «Vincenzo Cervello» di Palermo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il dirigente: STURVI

03A07466

DECRETO 11 giugno 2003.

Autorizzazione all'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare le attività di trapianto di rene e combinato rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico di cui ai decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001.

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO DELLA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA VETERINARIA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE - UFFICIO XIII

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001 con i quali l'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, è stata autorizzata ad espletare rispettivamente attività di trapianto di rene ed attività di trapianto combinato di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera dell'Aquila in data 6 marzo 2003, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con i sopracitati decreti ministeriali;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1º aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000, 26 luglio 2000 e 1º marzo 2001 del Ministro della sanità, nonché l'ordinanza 8 agosto 2001 del Ministro della salute che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1º giugno 1999 del Ministro della sanità, convalidate dalle precitate ordinanze, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1º aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, è autorizzata ad includere nell'équipe, responsabile delle attività di trapianto di rene, nonché di trapianto combinato di rene pancreas da cadavere di cui ai decreti ministeriali 9 ottobre 2000 e 31 ottobre 2001, il seguente sanitario: Iaria dott. Giuseppe dirigente medico di primo livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila.

Art. 2.

L'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila, è altresì autorizzata ad includere nell'equipe responsabile delle attività di trapianto di rene da cadavere di cui al citato decreto ministeriale 9 ottobre 2000 il seguente sanitario: Romano dott. Gianfranco dirigente medico di primo livello - U.O. Trapianti d'organo - A.S.L. n. 4 - L'Aquila.

Art. 3.

Il presente decreto ha validità fino a quando la Regione Abruzzo non adotterà le determinazioni di competenza ai sensi dell'art. 16, comma 1, legge 1º aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria locale n. 4 di L'Aquila è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2003

Il dirigente: STURVI

03A07467

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa ed. «Bella Napoli a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 15 novembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 2003;

Decreta:

La società cooperativa ed. «Bella Napoli a r.l.», con sede in Molfetta, posizione n. 6615/244370 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 20 novembre 1989, repertorio n. 7097, registro imprese n. 9827, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07200

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa ed. «Bella Firenze a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 20 novembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa ed. «Bella Firenze a r.l.», con sede in Molfetta, posizione n. 6633/244757 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 11 dicembre 1989, repertorio n. 7284, registro imprese n. 9879, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07201

DECRETO 6 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa ed. «Bella Bologna a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli

uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 21 novembre 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 2003;

Decreta:

La società cooperativa ed. «Bella Bologna a r.l.», con sede in Molfetta, posizione n. 6613/244368 costituita per rogito del notaio Filomena Barbera in data 9 novembre 1989, repertorio n. 6992, registro imprese n. 9825, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 6 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07202

DECRETO 12 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «SS. Cosimo e Damiano a r.l.», in Andria.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione ordinaria del 18 settembre 2000 e successivo accertamento del 9 maggio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 - espresso nella seduta del 12 febbraio 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa «SS. Cosimo e Damiano a r.l.», posizione n. 5064/197752 con sede in Andria costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Tedone in data 25 gennaio 1983, repertorio n. 11970, registro imprese n. 5444, omologato dal tribunale di Trani, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 12 maggio 2003

Il dirigente: BALDI

03A07199

DECRETO 29 maggio 2003.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa

che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 30 aprile 2003;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa a r.l. «L'Albero - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Lavello, costituita per rogito notaio dott. Francesco Carretta in data 25 giugno 1998, registro società n. 105941 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2777;

2) società cooperativa a r.l. «Soc. coop.va agricola Lucania operosa a r.l.», con sede in Filiano, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps in data 27 giugno 1960, registro società n. 538 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 42;

3) società cooperativa a r.l. «Filianesi arti e mestieri Valle di Vitalba - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Filiano, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Luigi Claps in data 21 ottobre 1953, registro società n. 390 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 41;

4) società cooperativa a r.l. «Mimosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vietri di Potenza, costituita per rogito notaio dott.ssa Loredana Grimaldi in data 29 maggio 1987, registro società n. 3819 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2050.

Potenza, 29 maggio 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A07438

DECRETO 3 giugno 2003.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli e tempo indeterminato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PARMA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il provvedimento datato 20 novembre 1972, con quale è stata costituita la commissione provinciale per l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 7/02 del 2 dicembre 2002 con il quale la sig.ra Sartori Silvia è stata nominata componente effettivo in seno alla citata commissione, in rappresentanza dei lavoratori;

Viste le dimissioni rassegnate in data 20 febbraio 2003 dalla sig.ra Sartori Silvia;

Vista la nota del 20 febbraio 2003 con la quale la C.G.I.L. di Parma designa il sig. Gasparetti Riccardo quale membro effettivo in rappresentanza dei lavoratori in seno alla citata commissione, in sostituzione della sig.ra Sartori Silvia, dimissionaria;

Ritenuto di dover provvedere,

Decreta:

Il sig. Gasparetti Riccardo è nominato membro effettivo della commissione provinciale per l'integrazione del salario a favore dei lavoratori agricoli e tempo indeterminato, in sostituzione della sig.ra Sartori Silvia.

Parma, 3 giugno 2003

Il direttore provinciale: BALDINI

03A07366

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Smack - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui la corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Smack - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 26 giugno 1989 con atto a rogito del notaio dott. Michele Di Ciommo di Roma, REA n. 697239, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il sig. Roberto Baiocchini nato a Roma il 12 novembre 1925, con residenza in Roma via Sannio n. 79, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07383

DECRETO 9 maggio 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Holding Cassa Regionale Interproduttori - Soc. coop. a r.l.», in Sabaudia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui la corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agricola Holding Cassa Regionale Interproduttori - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sabaudia (Latina), costituita in data 9 giugno 1988 con atto a rogito del notaio dott. Raffaello Farano di Latina, REA n. 88267, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Nicola Calandrini nato a Latina il 5 novembre 1966, con studio in Latina Scalo via della Stazione n. 261, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A07384

DECRETO 13 giugno 2003.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 2, comma 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)* dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere *a), b)* ed *e)* dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Visto l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l'art. 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2001, n. 171, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 maggio 2003, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, ed in particolare l'art. 13 relativo al termine di presentazione delle domande di ammissione al contributo per l'anno 2003;

Tenuto conto che il termine posto a disposizione dei potenziali interessati per la predisposizione dei progetti e l'acquisizione della documentazione necessaria per la presentazione delle domande di contributo appare oggi insufficiente e penalizzante;

Valutato altresì che la concessione di un periodo ulteriore consentirebbe la presentazione di domande da parte di una platea più vasta di interessati e permetterebbe di evitare esclusioni di domande presentate con documentazione incompleta a causa del poco tempo disponibile;

Considerato che il semplice spostamento del termine di scadenza costituisce una misura tecnica di interesse generale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di prorogare per l'anno in corso il termine del 30 giugno, stabilito dall'art. 13 del già citato decreto 13 maggio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di contributo, a valere sulla legge 26 febbraio 1992, n. 212, fissato dal decreto 13 maggio 2003 al 30 giugno 2003, è prorogato al 31 luglio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2003

Il Ministro: MARZANO

03A07396

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 giugno 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame d'oca di Mortara», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come Indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela salame d'oca di Mortara intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Salame d'oca di Mortara» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92 come Indicazione geografica protetta che, tra l'altro prevede espressamente che i produttori devono assoggettarsi al controllo di un organismo di controllo autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE n. 2081/92);

Vista la nota protocollo n. 63985 del 13 settembre 2001 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela salame d'oca di Mortara ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato, accoglimento della citata istanza della Indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Salame d'oca di Mortara», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della Indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover e emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'associazione, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Salame d'oca di Mortara», secondo il disciplinare di produzione che si allega in copia, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Salame d'oca di Mortara».

Art. 2.

La denominazione «Salame d'oca di Mortara» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 che sarà specificamente autorizzato con provedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La certificazione di conformità rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Salame d'oca di Mortara» come Indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO *A*

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è riservata al prodotto di salumeria cotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. Materia prima: Il salame d'oca di Mortara IGP è costituito da:

a) carne di oche nate allevate e macellate nell'ambito dei territori delle seguenti regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Le oche, durante il periodo di finissaggio (ultimi tre mesi), devono essere alimentate esclusivamente con foraggi verdi e granaglie. L'animale macellato deve avere un peso medio non inferiore a 4 chilogrammi;

b) carne di suini nati, allevati e macellati nell'ambito dei territori delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria, che deve essere ottenuta secondo le modalità previste dai disciplinari del Prosciutto di Parma denominazione origine protetta e/o Prosciutto San Daniele denominazione origine protetta.

2. Caratteristiche del prodotto: il «Salame d'oca di Mortara» IGP all'atto della immissione al consumo presenta le seguenti caratteristiche organolettiche, merceologiche e fisico-chimiche:

catteristiche organolettiche:

a) consistenza: l'impasto è consistente ed omogeneo e non deve sbriciolarsi;

b) aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea; la pelle dell'oca, quale involucro deve rimanere al taglio ben aderente all'impasto ottenuto;

c) colore della fetta: rosso scuro corrispondente alla carne d'oca, rosso tenue corrispondente alla carne di suino, bianco corrispondente al grasso di suino;

d) odore: il profumo è fine e delicato, caratterizzato dalla presenza di spezie;

e) sapore: il sapore è dolce e delicato, tipico della carne d'oca;

caratteristiche merceologiche:

a) la pezzatura dell'insaccato deve avere un peso non inferiore a 0,3 chilogrammi e non superiore a 4 chilogrammi;

caratteristiche fisico-chimiche dell'impasto:

a) proteine totali: 17% minimo;

b) rapporto grasso-proteine: max 1,8;

c) rapporto collagene-proteine: max 0,3;

d) rapporto acqua-proteine: max 3;

e) pH: maggiore/uguale 5.

Art. 3.

Zona di produzione

L'indicazione geografica protetta «Salame d'oca di Mortara» è riservata al salame le cui fasi di lavorazione e trasformazione hanno luogo nella zona tipica individuata geograficamente dall'insieme degli attuali confini, comprendente i seguenti comuni: Alagna Lomellina, Albonese, Borgo San Siro, Breme, Candia Lomellina, Cassolnovo, Castellaro de' Giorgi, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto Lomellina, Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo Lomellina, Dorno, Ferrera Erbognone, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Gambolò, Garlasco, Gravellona Lomellina, Groppello Cairoli, Langosco, Lomello, Mede, Mezzana Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano Lomellina, Ottobiano, Palestro, Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo, Robbio Lomellina, Rosasco, Sannazzaro Dè Burgondi, Sartirana Lomellina, S. Angelo Lomellina, S. Giorgio Lomellina, Scaldasole, Semiana, Suardi, Torre Beretti, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo Lomellina, Villa Biscossi, Vigevano, Zeme Lomellina e Zerbolò, tutti facenti parte della Lomellina in provincia di Pavia.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

Salame ed oca sono due termini che evocano gusti e sapori solitamente poco affini, per sensazioni e ricordi. Ma non ovunque: in Lomellina, la zona della provincia di Pavia compresa tra il Po a sud, il Ticino a est ed il Sesia a ovest, il cui centro storico e geografico è la città di Mortara, i due principi della cucina così diversi fra di loro trovano una sintesi in quello che viene definito appunto «Salame d'oca di Mortara». Un prodotto che ha tradizioni lontane; già dal XV secolo si lega con la presenza nella zona di comunità ebraiche. È dall'inizio del '900 che, da specialità locale, l'insaccato viene conosciuto da un pubblico più vasto, per passare poi ad avere sempre maggiore notorietà, grazie alla promozione sviluppata dal Consorzio di tutela e valorizzazione.

Art. 5.

Metodo di elaborazione

Il salame d'oca di Mortara IGP deve essere prodotto in base alle seguenti disposizioni:

a) i tagli di carne che devono essere impiegati sono costituiti dalle seguenti parti:

30/35% dalle parti magre dell'oca;

30/35% dalle parti magre del suino, quali coppa del collo e/o spalla e/o altre parti magre;

30/35% dalle parti grasse del suino, quali pancetta e/o guanciale;

a) la pelle dell'oca, opportunamente salata, rifilata e cucita con spago di cotone, è utilizzata quale involucro che deve contenere l'impasto del salame;

b) assume la forma del collo dell'oca e/o la forma tubolare se insaccato nella pelle del dorso e del ventre;

c) è proibito l'uso di involucri artificiali o di pelle di altri volatili o di altri animali;

d) la grana della carne e del grasso costituenti la pasta del salame deve derivare dall'impiego di un tritacarne con stampo avente fori da 8 a 10 millimetri;

e) la miscela di salagione deve essere costituita esclusivamente da sale marino, nitrati e/o nitriti per quanto consentito dalla legge, pepe, aromi naturali vari;

f) il prodotto, dopo insaccato, deve essere opportunamente forellato e legato;

g) il prodotto deve rimanere in locali aerati ad una temperatura variabile tra i 14 e i 18 gradi per un periodo minimo da uno a tre giorni in relazione alla pezzatura;

h) dopo l'asciugatura viene sottoposto a cottura in apposita caldaia a temperatura media di 80 gradi centigradi necessaria a raggiungere la temperatura al cuore di circa 72/75 gradi e successivamente raffreddato;

l) il salame d'oca di Mortara IGP viene commercializzato intero o a ettato, confezionato in confezioni ermetiche idonee o sottovuoto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Se le oche sono sempre state un animale domestico molto comune in tutto il nord Italia, in nessun altro luogo stato è creato un prodotto simile al «Salame d'oca di Mortara», se non in Lomellina.

Qui le oche hanno trovato da sempre un habitat adatto per il loro allevamento ed hanno costituito per le popolazioni locali una fonte alimentare molto importante. In Lomellina l'allevamento dell'oca ha tradizioni antichissime. In questa zona, da sempre, vi è abbondanza di acquitrini e ristagni d'acqua, nonché di vaste distese di terreno non coltivato; le oche, infatti, cibandosi di sterpaglie, foraggi verdi e granaglie, non hanno bisogno di essere allevate in modo intensivo, ma possono vivere allo stato brado. Proprio per questo la Lomellina si presta ad accogliere numerosi allevamenti di oche. In questa zona si è consolidata la tradizionale produzione del «Salame d'oca di Mortara» grazie alla capacità degli operatori locali che hanno messo a punto peculiari tecniche di preparazione e stagionatura del prodotto in questione.

Pertanto il fattore ambientale e le capacità tecniche degli operatori locali rimangono elementi fondamentali e insostituibili.

Il legame con l'ambiente è comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori:

a) iscrizione degli allevatori di oche, dei fornitori di materie prime, dei macellatori di oche e di suini, dei trasformatori e dei confezionatori in appositi elenchi detenuti dall'organismo di controllo indicato all'art. 7 del presente disciplinare;

b) denuncia delle produzioni di materie prime, di prodotto trasformato e confezionato al citato organismo di controllo;

c) tenuta di appositi registri di produzione e confezionamento.

Art. 7.

Controlli

I controlli di cui all'art. 10 del regolamento n. 2081/92, sono effettuati da un organismo privato autorizzato, in possesso dei requisiti di cui alle norme EN45011.

Art. 8.

Designazione e presentazione

Sulle confezioni di vendita devono essere indicati in carattere di stampa chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compaia in etichetta, la dicitura «Salame d'oca di Mortara» e la dizione «Indicazione geografica protetta».

In etichettatura, in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica protetta, deve figurare il logo, ovvero il simbolo distintivo dell'I.G.P. «Salame d'oca di Mortara», la cui descrizione, raffigurazione ed indici colorimetrici sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare.

MANUALE GRAFICO DEL LOGO
DEL SALAME D'OCA DI MORTARA

Il logo del salame d'oca di Mortara IGP è composto da un sigillo ovale (dimensioni 12,5×9) di colore azzurro (cyan 72%, magenta 48%, nero 9%). All'interno compare la raffigurazione grafica della Lomellina colorata in verde (cyan 100%, magenta 24%, giallo 100%, nero 2%), un'oca di colore bianco, con sfumature grigie, con becco e zampe di color arancione (cyan 6%, magenta 75%, giallo 55%, nero 2%). Compare inoltre l'abazia di Sant'Albino e due spighe di riso di colore giallo (cyan 2%, magenta 17%, giallo 92%, nero 2%) con sfumature bianche. Si può, notare la scritta «Salame d'oca di Mortara» che riporta contorni neri (cyan 90%, magenta 70%, giallo 80%, nero 98%). Il tipo di carattere utilizzato per la scritta «Salame d oca di» è «Arial bold», mentre la scritta «Mortara» è «Handel gotic». All'interno del marchio del salame d'oca di Mortara è apposto nel campo azzurro il simbolo comunitario previsto dal regolamento n. 1726/98 per i prodotti a «Indicazione geografica protetta».

03A07382

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 19 maggio 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Sassari nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per il 19 maggio 2003, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Sassari ne ha ratificato la chiusura, dandone comunicazione a questa direzione regionale in data 20 maggio 2003 con nota prot. n. 2.1.S/GR/mg/627.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A07289

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 19 maggio 2003.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 19 maggio 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL per il 19 maggio 2003, l'ufficio di cui al punto 1.1 non ha operato nel suddetto giorno; pertanto, la Procura generale della Repubblica di Cagliari ne ha disposto la chiusura con decreto del 15 maggio 2003, dandone comunicazione a questa Direzione generale in data 20 maggio 2003 con nota prot. n. 1399/2.1.S.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 3 giugno 2003

Il direttore regionale: SPAZIANI

03A07290

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 12 giugno 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del servizio accettazione Docfa e ispezioni ipotecarie dell'ufficio provinciale di Treviso.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto legislativo n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 20 maggio 2003 del direttore dell'ufficio provinciale di Treviso, con la quale è sta comunicata l'impossibilità di assicurare, per l'intera giornata del 19 maggio 2003, l'accettazione Docfa nell'area dei servizi catastali e le ispezioni ipotecarie nell'area della pubblicità immobiliare a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali;

Accertato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Treviso è dipeso dalla partecipazione del personale allo sciopero nazionale indetto il 19 maggio 2003;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 22 maggio 2003, prot. n. 3035;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Treviso per l'accettazione Docfa e le ispezioni ipotecarie il giorno 19 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 12 giugno 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A07469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con cinque allegati, firmato a Parigi il 6 novembre 2000.

Il giorno 15 aprile 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con cinque allegati, firmato a Parigi il 6 novembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 15 gennaio 2003, n. 19, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2003.

In conformità all'art. 15, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° giugno 2003.

03A07468

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doroxan»

Estratto decreto A.I.C. n. 151 del 21 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DOROXAN nelle forme e confezioni: «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9 - c.a.p. 20052 Italia, codice fiscale n. 01618550121.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1% schiuma cutanea» 1 contenitore sotto pressione;

A.I.C. n. 034758021 (in base 10), 114RD5 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: schiuma cutanea;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Aerosol Service italiana S.r.l., stabilimento sito in Valmadrera (Italia), via del Maglio, 6 (tutte); Rottapharm S.r.l., stabilimento sito in Monza, via Valosa di Sopra, 9 (controllo micro biologico).

Composizione: 100 ml di «Doroxan» come soluzione contengono:

principio attivo: diclofenac sodico 1 g;

eccipienti: glicol propilenico 20 g: sodio metabisolfito 0,08 g; polisorbato 80 4 g;

mannitolo 2 g; povidone 2 g; alcool etilico 95 °C 7 g; alcool benzilico 3 g; essenza lavanda 0,1 g; essenza nerolene 0,1 g; acqua depurata q.b.a 100 ml;

componente della miscela di gas del contenitore sotto pressione: propano/butano/isobutano 6,38 g.

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07128

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levelyn»

Estratto decreto n. 152 del 21 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEVELYN nelle forme e confezioni: «1,5 mg gel» 28 bustine da 2,5 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg gel» 28 bustine da 2,5 g;

A.I.C. n. 034577015 (in base 10), 10Z6MR (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «A»;

prezzo: € 11,67;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a., stabilimento sito in Ospedaletto, Pisa (Italia), via G.B. Oliva n. 8 (produzione gel, controlli in process); Ivers-lee Italia S.p.a., stabilimento sito in Caronno Pertusella - Varese (Italia), corso della Vittoria n. 1533 (confezionamento primario e secondario); Abiogen pharma S.p.a., stabilimento sito in Ospedaletto - Pisa (Italia), via Meucci n. 36 (produzione e controlli prodotto finito).

Composizione: 1 bustina:

principio attivo: estradiolo 1,5 mg;

eccipienti: carbossipolimetilene; alcool; metile paraidrossibenzoato; propile paraidrossibenzoato; trietanolamina: acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da ipoestrogenismo conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07044

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina euderma»

Estratto decreto n. 153 del 21 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale NIFEDIPINA EUDERMA anche nelle forme e confezioni: «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse e «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Euderma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Coriano - Forlì, via Rigardara n. 27/29, c.a.p. 47040, Italia, codice fiscale n. 03712070154.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «30 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse - A.I.C. n. 033718026 (in base 10), 104ZSB (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio prolungato;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A. stabilimento sito in Serravalle (Repubblica di San Marino), via Ranco n. 112 (produzione in bulk); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia-Modena, via della Pace n. 25/A (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rigida a rilascio prolungato da 30 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 30 mg;

eccipienti: talco 60,92 mg; povidone 30 mg; lattosio monoidrato 15 mg; carbomer 974 p 12 mg; ipromellosa 12,704 mg; silice colloidale anidra 3 mg; magnesio stearato 2,46 mg; polimetacrilato basico (eudragit E) 0,704 mg; titanio diossido (E171) 0,69 mg; ossido ferrico (E172) 0,075 mg; macrogol 4000 0,151 mg;

Confezione: «60 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse A.I.C. n. 033718038 (in base 10) 104ZSQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita a rilascio prolungato;

classe: «A» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178. Il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Valpharma S.A. stabilimento sito in Serravalle (Repubblica di San Marino), via Ranco n. 112 (produzione in bulk); Lamp S. Prospero S.p.a. stabilimento sito in S. Prospero S/Secchia-Modena, via della Pace n. 25/A (confezionamento).

Composizione: 1 compressa rigida a rilascio prolungato da 60 mg contiene:

principio attivo: nifedipina 60 mg;

eccipienti: talco 121,84 mg; povidone 60 mg; lattosio monoidrato 30 mg; carbomer 974 P 24 mg; ipromellosa 25,408 mg; silice colloidale anidra 6,0 mg; magnesio stearato 4,92 mg; polimetacrilato basico (eudragit E) 1,408 mg; titanio diossido (E171) 1,38 mg; ossido ferrico (E172) 0,15 mg; macrogol 4000 0,302 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della cardiopatia ischemica: angina pectoris cronica stabile (angina da sforzo); trattamento dell'ipertensione arteriosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07045

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ocubrax»

Estratto decreto n. 154 del 21 maggio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OCUBRAX nella forma e confezione: «0,1% + 0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Giulio Richard, 1/B, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale n. 07435060152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,1% + 0,3% collirio, soluzione» flacone contagocce 5 ml;

A.I.C. n. 033579018 (in base 10), 100SOB (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alcon Cusì, S.A. stabilimento sito in Camil Fabra, 58, Apartado 2, 08320 el Masnou, Barcellona (Spagna) (produzione, controllo e confezionamento).

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: diclofenac sodico 1 mg, tobramicina 3 mg;

eccipienti: tiomersal, sodio edetato, sodio cloruro, borace, macrogolglicerolo ricinoleato, acido solforico, acqua depurata, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infiammazioni del segmento anteriore dove esiste o potrebbe esistere il rischio di un'infezione batterica causata da microrganismi sensibili alla tobramicina; prevenzione e trattamento delle infiammazioni e delle infezioni associate alla chirurgia della cataratta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07046

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Prevex».

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 287 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale: PREVEX:

«5» 28 compresse 5 mg - A.I.C. n. 027372010;

14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027372022.

Società: Simes S.p.a., via F. Sforza, Palazzo Galileo, 20080 Basiglio, Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Prevex», «5» 28 compresse 5 mg - A.I.C. n. 027372010, «Prevex», 14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027372022, prodotti anteriormente al 28 maggio 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 158 dell'11 aprile 2002, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 23 maggio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07039

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metiguanide»

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 292 del 19 maggio 2003

Specialità medicinale: METIGUANIDE: 30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 021037015.

Società: Pharmacia Italia S.p.a., via Robert Koch n. 1.2, 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Metiguanide», 30 compresse 500 mg, A.I.C. n. 021037015, prodotti anteriormente al 14 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 47 del 15 febbraio 2002, possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 5 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07038

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Inalone».

Estratto decreto n. 174 del 26 maggio 2003

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale INALONE rilasciata alla società Glaxosmithkline consumer healthcare S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate - Milano, via Zambeletti S.n.c., c.a.p. 20021, Italia, codice fiscale 00867200156, è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione «"spray rinologico" 15 g 200 dosi» (codice A.I.C. n. 024211031) viene autorizzata la confezione «"50 mcg spray nasale, sospensione" flacone 100 erogazioni» (codice A.I.C. n. 024211056).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mcg spray nasale, sospensione» flacone 100 erogazioni;

A.I.C. n. 024211056 (in base 10), OR2VMJ (in base 32);

forma farmaceutica: spray nasale, sospensione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

contenitore: flacone in polipropilene con pompa dosatrice nebulizzante con inalatore - adattatore nasale;

condizioni di conservazione: temperatura inferiore a 30° C, nel contenitore originale per protezione dalla luce.

Produttore: Glaxo Wellcome sa stabilimento sito in Aranda de Duero (Spagna), Avenida de Extremadura 3 (tutte le fasi); Glaxo Operations UK ltd stabilimento sito in Barnarb Castle - co. Durham (UK), Harmire road (tutte le fasi); Glaxo operations UK ltd, stabilimento sito in Montrose Angus (UK) Codben street (produttore sostanza attiva).

Composizione: 1 erogazione:

principio attivo: beclometasone dipropionato 0,05 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina-carbossimetilcellulosa sodica 1 mg; glucosio anidro 5 mg; benzalconio cloruro (come soluzione) 0,02 mg; feniletil alcool 0,25 microlitri; polisorbato 80 5 mcg; acqua depurata quanto basta a 100 mg.

Indicazioni terapeutiche: riniti, rinosinusiti e rinofaringiti catarrali, allergiche e vasomotorie; sinusiti ed altre affezioni infiammatorie e allergiche delle cavità nasali, paranasali e del tratto faringolaringeo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice 024211031 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A07043

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Debridat»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 309 del 26 maggio 2003

Medicinale: DEBRIDAT.

Titolare A.I.C.: Sigma-tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale n. 00410650584.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: è approvata la modifica degli eccipienti. Pertanto la composizione del medicinale risulta modificata come di seguito riportato.

Principio attivo: invariato.

Eccipienti:

da: saponina merck 0,0098 g - sodio metilparaidrossibenzoato 0,197 g - aroma arancia polvere 1,970 - saccarosio q. b. a 100 g;

a: sodio metilparaidrossibenzoato 0,197 g - aroma arancia polvere 1,970 - saccarosio q. b. a 100 g.

Relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 022934044 - «72 mg/15 ml granulato per sospensione orale» - 1 flacone 250 ml di sospensione estemporanea.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07042

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Azitrocin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 315 del 26 maggio 2003

Medicinale: AZITROCIN.

Titolare A.I.C.: Bioindustria farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in borgo San Michele (Latina) strada statale 156 km 50, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale n. 00885470062.

Variazione A.I.C.: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato: si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche. Le nuove indicazioni ora autorizzate sono:

«Azitrocin avium» (azitromicina) è indicato in monoterapia o in associazione alla rifabutina nella profilassi delle infezioni da mycobacterium avium complex - Mac: infezioni opportunistiche che colpiscono soprattutto i pazienti affetti dal virus Hiv in stadio avanzato.

«Azitrocin avium» (azitromicina) è indicato, in associazione all'etambutolo, nel trattamento delle infezioni a mycobacterium avium complex (Mac) disseminate in pazienti affetti dal virus Hiv in stadio avanzato.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027897115 - «Avium 600 mg compresse rivestite con film» 8 compresse.

I lotti giù prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07041

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Colpogyn».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 316 del 26 maggio 2003

Medicinale: COLPOGYN.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: 11. Cambiamento del produttore del principio attivo con modifica delle specifiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale «Colpogyn» è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica del fornitore del principio attivo.

Il nuovo produttore è: Diosynth BV p.o. box 20 NL-BH OSS, Olanda.

Conseguentemente è approvata la modifica delle specifiche della sostanza attiva.

Relativamente alla confezione sottospecificata: crema vaginale 30 g + 6 applicatori - A.I.C. n. 025851027.

È, inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicata:

crema vaginale 30 g + 6 applicatori - A.I.C. n. 025851027;
10 ovuli 0,5 mg - A.I.C. n. 025851039;
10 ovuli 1 mg - A.I.C. n. 025851041;
20 ovuli 0,5 mg - A.I.C. n. 025851054;
10 ovuli 1 mg - A.I.C. n. 025851066.

In:

«0,0125% crema vaginale» un tubo da 30 g + 6 applicatori - A.I.C. n. 025851027;
«5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851039;
«1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851041;
«5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851054;
«1 mg ovuli» 20 ovuli - A.I.C. n. 025851066.

Per le confezioni:

«5 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851039;
«1 mg ovuli» 10 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851041;
«5 mg ovuli» 20 ovuli (sospesa) - A.I.C. n. 025851054.

Sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

IL presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07040

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Neoflogin».

Estratto decreto n. 63 del 4 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario NEOFLOGIN (flunixin meglumina) soluzione iniettabile.

Titolare: Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: officina della ditta Fatro S.p.a., sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103265017;
flacone vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103265029;
flacone vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103265031;
flacone vetro da 500 ml - A.I.C. n. 103265043;
flacone polipropilene da 50 ml - A.I.C. n. 103265056;
flacone polipropilene da 100 ml - A.I.C. n. 103265068;
flacone polipropilene da 250 ml - A.I.C. n. 103265070;
flacone polipropilene da 500 ml - A.I.C. n. 103265082.

Composizione: per ml:

principio attivo: flunixin meglumina, pari a flunixin 50 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, suini, equini.

Indicazioni terapeutiche: terapia analgesica, antinfiammatoria e antipiretica.

Bovini: malattie acute dell'apparato respiratorio (parassitarie, virali, batteriche), rialzo termico, sindromi dolorifiche.

Suini: sindrome mastite metrite agalassia nella scrofa, shock endotossico nei suinetti (E: coli, Pasteurella spp., ecc.).

Equini: affezione muscolo scheletriche, coliche.

Tempi di attesa:

suini: carni e visceri: 18 giorni;

equini: carni e visceri: 7 giorni;

bovini: carni e visceri : 7 giorni;

latte: 24 ore.

Validità:

24 mesi;

28 giorni dopo la prima apertura.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07089

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni di varie specialità medicinali per uso veterinario.

Estratto decreto n. 62 del 26 maggio 2003

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrate a nome della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - Acraf S.p.a. sita in Roma, viale Amelia n. 70 - codice fiscale 03907010585:

ADEVIT - flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101006017;

DINASEL - flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100124015;

DINASEL B - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102909013;

DINASEL E - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102910015.

DOBETIN B1:

scatola 5 fiale da 5 ml (3.000) - A.I.C. n. 101009025;

scatola da 3 fiale da 10 ml (10.000) - A.I.C. n. 101009037;

flacone da 100 ml (10.000) - A.I.C. n. 101009013.

DOGALINA - scatola da 90 compresse - A.I.C. n. 101014013.

EQUIVIT C - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101015016.

LIQUICIL:

flacone da 25 ml (5+5) - A.I.C. n. 100242015;

5 flaconi da 25 ml (5+5) - A.I.C. n. 100242027;

flacone da 100 ml (20+20) - A.I.C. n. 100242039;

flacone da 250 ml (50+50) - A.I.C. n. 100242041.

NEODETOXOL:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100061011;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100061023;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100061047.

NEOEMANTIN:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 100060021;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100060033;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 100060045.

STREPTOMAGMA ZOO - scatola da 10 boli in blister - A.I.C. n. 101007019.

TANTUM EQUIGEL:

barattolo da 500 g - A.I.C. n. 101016018;

tubo da 100 g - A.I.C. n. 101016020;

barattolo da 1000 g - A.I.C. n. 101016032.

TANTUM INIETTABILE:

flacone da 10 ml - soluzione iniettabile all'1% (animali da compagnia) - A.I.C. n. 101004036;

flacone da 60 ml - soluzione iniettabile all'1% (cavallo sportivo) - A.I.C. n. 101004048;

flacone da 100 ml - soluzione iniettabile al 3% (cavallo sportivo) - A.I.C. n. 101004051;

flacone da 10 ml - soluzione iniettabile al 3% (per piccoli animali) - in domanda.

TANTUM POLVERE:

scatola 15 buste da 8 g - A.I.C. n. 101010015;

scatola da 3 buste da 8 g - A.I.C. n. 101010027.

TANTUM POMATA VET - tubo da 50 g - A.I.C. n. 101005015.

TONESS:

scatola 5 flac. solvente + 5 flac. liofilizz. (240 mg) (grandi animali) - A.I.C. n. 101003010;

scatola 5 flac. solvente + 5 flac. liofilizz. (piccoli animali) - A.I.C. n. 101003022;

scatola 2 flac. solvente + 2 flac. liofilizz. (240 mg) (grandi animali) - A.I.C. n. 101003034;

flacone solvente + flacone 40 ml liofilizz. (480 mg) (cavallo sportivo) - A.I.C. n. 101003046.

UNISULFA VET.:

flacone 250 ml (cavallo sportivo) - A.I.C. n. 101017010;

scatola 5 compresse (cani e gatti) - A.I.C. n. 101017022;

flacone da 100 ml (cani e gatti) - A.I.C. n. 101017034.

VETICORT PA:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101011017;

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101011029.

VETIPRIM - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101013011.

LIDOCAINA 2% - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100310010.

ATROPINA SOLFATO:

scatola da 10 fiale - A.I.C. n. 100301011;

scatola da 50 fiale - A.I.C. n. 100301023.

POMATA RISOLVENTE - tubo da 100 g - A.I.C. n. 101951010.

SOLUZIONE ANTITOSSICA 33% - flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100260013.

SOLUZIONE CALCIO-FOSFORO:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 100261015;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 100261027.

SOLUZIONE CALCIO GLUCONATO 20%:

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102283013;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 102283025.

VITAMINA B1 10% - flacone 100 ml - A.I.C. n. 102284015.

ACETILCISTEINA 20% - flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102410014.

MEPIVACAINA 2% - flacone da 10 ml in domanda

è ora trasferita alla società:

ESTEVE S.r.l., con sede sociale in Roma, via Duilio, 13 - codice fiscale 07306141008.

Le fasi della produzione verranno eseguite così come in precedenza autorizzate.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti del medicinale per uso veterinario prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere venduti a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07088

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rinovax»

Estratto provvedimento n. 125 del 29 maggio 2003

Prodotto medicinale per uso veterinario ad azione immunologica RINOVAX vaccino aviare da somministrare per via oculare nelle confezioni un flacone da 1000 dosi + flacone diluente da 30 ml, scatola da 10 flaconi da 1000 dosi + 10 flaconi di diluente da 30 ml, 1 flacone da 2000 dosi, 1 flacone da 5000 dosi - A.I.C. n. 101188.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto: richiesta aggiunta sito di produzione limitatamente alla produzione del diluente.

È autorizzata per il vaccino aviare in questione, limitatamente alla produzione del diluente nella confezione flacone da 30 ml, con contagocce, da vendersi unitamente alle confezioni da i flacone da 1000 dosi e 10 flaconi da 1000 dosi, l'aggiunta del sito produttivo presso C.O.C. farmaceutici S.r.l. con officina farmaceutica con sede in via Modena, 15, Sant'Agata Bolognese (Bologna). I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07094

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hostacyclin La».

Estratto provvedimento n. 126 del 29 maggio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario HOSTACYCLIN LA nelle confezioni 1 flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102274014.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale 01148870155.

Oggetto: Richiesta aggiunta di un sito produttivo del prodotto finito.

È autorizzata per la specialità medicinale in questione la richiesta ad effettuare le operazioni di produzione e di confezionamento primario del prodotto finito anche presso il sito produttivo BIMEDA MTC Animal Health Inc - 420 Beaverdale Road - Cambridge - Ontario N3C 2W4 - Canada.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07093

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ivomec premix».

Estratto provvedimento n. 127 del 3 giugno 2003

Premiscela per alimenti medicamentosi IVOMEC PREMIX per suini.

Confezioni: sacco da 25 kg, 5 kg e 333 - A.I.C. n. 102441 - A.I.C. n. 102074.

Modifica tempi di sospensione. Aumento da 5 giorni a 27 giorni.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione.

I tempi di attesa sono aumentati da 5 giorni a 27 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07091

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antisedan»

Estratto provvedimento n. 128 del 4 giugno 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ANTISEDAN.

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100104013.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation - Espoo - Turku (Finlandia), rappresentata in Italia dalla Pfizer Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Latina, s.s. 156 km 50 - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: modifica chiusura tappo del flacone.

Si autorizza l'utilizzo, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, del tappo in gomma bromobutilica da un polimero fluorinato Omniflex FM/257.

Validità: la validità ora autorizzata è la seguente:

24 mesi in confezione integra;

28 giorni dopo la prima apertura del flacone.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07092

Rettifica al provvedimento n. 128 dell'8 agosto 2002, relativo alla specialità medicinale per uso veterinario «Leucorifelin»

Estratto provvedimento n. 118 del 22 maggio 2003

Medicinale per uso veterinario LEUCORIFELIN vaccino adiuvato per la prevenzione della panleucopenia infettiva, della calicivirosi e della rinotracheite virale del gatto.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano - via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento n. 128 dell'8 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2002);

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento n. 128 dell'8 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2002);

Considerato che nel suddetto provvedimento il numero di A.I.C. attribuito alla confezione - 10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml vaccino liquido - A.I.C. n. 101318020;

Al provvedimento n. 128 dell'8 agosto 2002 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2002) è apportata la seguente rettifica:

10 flaconi in vetro da 1 ml di vaccino liofilizzato + 10 flaconi in vetro da 1 ml vaccino liquido - A.I.C. n. 101318020 è così modificato 101318018.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A07090

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto datato 19 maggio 2003 al Maitre principal Meunier Eric, nato a Nantes (Francia), il 3 marzo 1963, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Sottufficiale OSSALC della nave militare francese Commandant Ducuing impegnata in esercitazione multinazionale nelle acque dello Jonio meridionale, imbarcato sul gommone inviato per prestare soccorso ad un elicottero ammarato per avaria e in procinto di affondare, con coraggio ed estrema perizia si lanciava in acqua, traeva in salvo due membri dell'equipaggio e partecipava attivamente al tentativo di recuperare e mantenere in superficie il relitto dell'aeromobile. Nella circostanza dimostrava encomiabile competenza professionale, perizia marinaresca e sprezzo del pericolo.». — Acque del Mar Jonio meridionale, l'8 giugno 2001.

Con decreto datato 19 maggio 2003 al Sottotenente di vascello SM Pizzimento Johnny, nato a Altdorf (Svizzera), il 17 novembre 1971, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Ufficiale OSSALC di nave Libra impegnata in esercitazione multinazionale nelle acque dello Jonio meridionale, imbarcato sulla motobarca inviata per prestare soccorso ad un elicottero ammarato per avaria e in procinto di affondare, con coraggio ed estrema perizia si lanciava in acqua, traeva in salvo un membro dell'equipaggio e partecipava attivamente al tentativo di recuperare e mantenere in superficie il relitto dell'aeromobile. Nella circostanza dimostrava encomiabile competenza professionale, perizia marinaresca e sprezzo del pericolo.». — Acque del Mar Jonio meridionale, l'8 giugno 2001.

Con decreto datato 27 marzo 2003 all'aiutante nocchiere di porto Visone Antonio, matricola 60NA4471/SP, nato a Casalnuovo (Napoli) l'11 febbraio 1960, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«Comandante protempore della M/V CP 231 dipendente dalla Capitaneria di porto di Napoli conduceva, in condizioni limite estreme, un'operazione di ricerca e soccorso a dieci naufraghi del M/P «Stella del mare» affondato al largo di Castel dell'Ovo (Napoli) per le proibitive condizioni meteomarine (burrasca S-SW forza 6/7 con raffiche di vento 7/8). In tali circostanze evidenziava elevatissimo senso del dovere, spirito di sacrificio, elevata perizia tecnica e marinaresca e profondo senso di responsabilità.». — Acque del Mar Tirreno meridionale, 1° marzo 2000.

Con decreto datato 16 aprile 2003, al sergente Tm/specialista di elicotteri Lombardo Paolo, matricola 74ME1108/SP, nato a Messina il 23 dicembre 1974, è concessa una medaglia di bronzo al merito di Marina, con la seguente motivazione:

«in qualità di tecnico di volo dell'elicottero AB 212 imbarcato su nave Aliseo e inviato dal comandante dell'Unità in missione di ricognizione e salvataggio del personale della piattaforma petrolifera Key Singapore alla deriva, con a bordo 84 membri d'equipaggio, a causa di gravi danni riportati nel corso di una violenta mareggiata ancora in atto al momento del soccorso, collaborava alle operazioni di recupero del personale in pericolo, pertecipando al primo viaggio. Sbarcato poi sulla nave statunitense Ross, al fine di incrementare il numero di persone trasportabili per ogni viaggio, si prodigava senza sosta per assistere il personale dell'unità statunitense durante le operazioni di decollo ed appontaggio dell'elicottero e per l'accoglienza e lo sgombero del personale sbarcato dalla piattaforma. Nella circostanza metteva in luce elevate qualità umane, coraggio, encomiabile competenza professionale, elevatissimo altruismo e senso del dovere». — Acque del Mar Mediterraneo orientale, 4 dicembre 2001.

Da 03A06999 a 03A7001 - 03A07213

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Artistica a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Artistica a r.l.», posizione n. 3109/149723, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Massimo Cesaroni in data 28 dicembre 1976, repertorio n. 15924) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07225

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Ed. Amici Barenses a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Ed. Amici Barenses a r.l.», posizione n. 62/59117, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Vincenzo Stifano in data 30 agosto 1957, repertorio n. 40909) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07226

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Michelangelo a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Michelangelo a r.l.», posizione n. 4283/173813, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Pasquale Parisi in data 28 dicembre 1979, repertorio n. 426553) che dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A07227

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili siti nei comuni di Cervignano del Friuli, Latina, Grosseto, San Miniato, Termoli e Pescara.

Con decreto n. 60103 in data 5 dicembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, sono trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i terreni siti in comune di Cervignano del Friuli (Udine), identificati nel catasto fondiario del comune censuario di Scodavacca al foglio 7, particelle 341/2 di mq 1020 e 317/6 di mq 1455, della complessiva superficie di mq 2475.

Con decreto n. 8271 in data 21 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, sono trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i terreni siti in comune di Latina, località Borgo Carso, iscritti nel catasto terreni di Latina alla partita 21528 e identificati con le seguenti particelle: n. 633 di mq 193, n. 634, di mq 202 e n. 635 di mq 45.

Con decreto n. 8101 in data 5 dicembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, sono trasferiti dal demanio al patrimonio dello Stato i terreni siti in comune di Grosseto, località Porta Cavalleggeri, a circa 13 km dal capoluogo, distinti nel N.C.T. dello stesso comune al foglio 128 con le seguenti particelle: 57, 58, 574, 575, 576, con le rispettive superfici di mq: 3314, 100, 144, 192 e 10, pari a complessivi mq 3760, intestati alla partita n. 347.

Con decreto n. 8232 in data 21 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Miniato, censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 17, partita 2201, distinto con la particella n. 91 di mq 2280.

Con decreto n. 8233 in data 21 febbraio 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di San Miniato (Pisa), censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 17, distinto con le particelle: n. 1517 di mq 147, n. 1518 di mq 180, n. 1519 di mq 295 e n. 1520 di mq 500, per complessivi mq 1122.

Con decreto n. 7358 in data 5 dicembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Termoli (Campobasso), censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio 17, partita 386, distinto con le particelle n. 121 di mq 1960 e n. 122 di mq 360, per complessivi mq 2320.

Con decreto n. 7456 in data 23 dicembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Pescara, censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 41, distinto con la particella n. 2396 di complessivi mq 230.

Con decreto n. 7457 in data 23 dicembre 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Pescara, censito nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 41, distinto con la particella n. 2351 di mq 90.

Da 03A07215 a 03A07222

ENAV S.P.A.

Comunicazione del coefficiente unitario di tariffazione della Norvegia per i servizi del traffico aereo in rotta per l'anno 2003

Si comunica che il coefficiente unitario di tariffazione della Norvegia per i servizi del traffico aereo in rotta, applicabile dal 1° marzo 2003 è di € 70,44. Tale comunicazione viene effettuata ai sensi e per gli effetti della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e successive modificazioni, nonché dell'accordo multilaterale sui canoni di rotta, cui l'Italia ha aderito a seguito della legge 20 dicembre 1995, n. 575, ed in virtù delle disposizioni ivi previste in tema di pubblicazione.

03A07330

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Lucera

La giunta della regione Puglia con atto n. 694 del 16 maggio 2003 (esecutivo a norma di legge), ha rinviato, per le motivazioni e considerazioni espresse nella relazione allegata allo stesso provvedimento, la variante del piano regolatore generale del comune di Lucera relativa all'«Adeguamento degli standards urbanistici e salvaguardia della zona E».

03A07011

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Mileva Martellani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Martelanc», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-311/2003 di data 20 maggio 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/78 di data 20 maggio 2003 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome della sig.ra Francesca Zabric ved. Martelanc, nata il 15 dicembre 1886 a Sesana, nonna dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Martellani» con estensione ai figli Danica, Mario, Milena, Rodolfo e Bruno.

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Mileva Martellani, nata il 17 gennaio 1947 a Trieste e residente a Duino-Aurisina (Trieste), Aurisina n. 36/G è ripristinato nella forma originaria di «Martelanc».

03A07009

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE (LEGGE 18 MAGGIO 1989, N. 183, ART. 12)

Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento

Si dà avviso che con decreto del Segretario generale n. 10 in data 10 giugno 2003 è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 1 della delibera n. 2 del 1° agosto 2002, lo stato di sofferenza idrica nel bacino del Tagliamento.

Il documento sopraccitato è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Veneto e della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

03A07439

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare 27 maggio 2003, n. 1251, della Cassa depositi e prestiti, recante: «Disposizioni in merito alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio e particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico e sanitario.». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 127 del 4 giugno 2003).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 53, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Disposizioni in merito alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio e particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico e sanitario», leggasi: «Disposizioni in merito alla finanziabilità dei debiti fuori bilancio e particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico *locale* e sanitario»; ed ancora alla pag. 54, seconda colonna, il terz'ultimo capoverso «Particolari disposizioni in materia di disavanzi nei settori del trasporto pubblico locale e sanitario» si intende scritto con il carattere maiuscoletto e, pertanto, costituisce titolo dei successivi capoversi.

03A07397

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501142/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77